



**COMUNE DI GRAZZANISE**  
(Provincia di Caserta)  
*Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile*

C.A.P 81046 -- Piazzetta Montevergine  
Tel..0823/563711 - Fax 0823/563736  
Cod . Fiscale 80005670619  
C.C. Postale 12817813  
P. iva 01096280613

Ordinanza n. 20 del 19-05-2020

**OGGETTO:** Ordinanza per pulizia, taglio e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per la prevenzione di incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Considerato che:

nel periodo primaverile/estivo, risulta più evidente il problema della crescita delle essenze arboree e quindi aumentano il rischio di incendi di aree e boschi nonché problemi di ostruzione e ristagni di fossi e canali atti al deflusso del reticolo idrografo minore;

molti terreni e fondi prospicienti le strade comunali e provinciali e comunque prospicienti la pubblica proprietà, presentano alberature e/o vegetazione aggettante in modo da creare notevoli inconvenienti al traffico veicolare, tanto da dover intervenire puntualmente alla rimozione di fronde, rami e fogliame, al fine di agevolare la visibilità ai fruitori;

la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie ed all'accumulo di materiale vegetale, offre di fatto rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, ratti, insetti alati, striscianti ecc ;

quanto suddetto provoca degrado ed incuria dell'intero territorio e paesaggio comunale;

**RAVVISATA** la necessità di mantenere puliti i cigli, i fondi ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, provinciali nonché tutte le alberature che presentano fronde e rami aggettanti sulla pubblica proprietà;

U  
COMUNE DI GRAZZANISE  
COMUNE DI GRAZZANISE  
Protocollo n. 0006484/2020 del 19/05/2020

**RILEVATA**, altresì, l'esigenza che l'intero territorio comunale debba essere curato con interventi di manutenzione atti ad evitare situazioni di degrado, pericolo, sporcizia, allagamenti, mancato deflusso del reticolo idrografico e garantire la sicurezza delle persone e/o delle cose;

**RITENUTO** necessario, adottare tali misure ai fini della prevenzione della pubblica e privata incolumità di ogni cittadino, della sicurezza e della tutela della salute pubblica;

**CONSIDERATO** che gli utenti delle strade pubbliche devono sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

**PRESO ATTO** che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

**CONSIDERATO** che, la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale;

**VISTO** il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO** l'art. 29 del Codice della Strada: *“i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie”*.

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTI** gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;



**VISTI** gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

**RITENUTO** opportuno dover emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria delle aree private, in particolar modo quelle fronteggianti le strade e le vie pubbliche;

**VALUTATO** ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

**ACCERTATO** che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

**RAVVISATA** la necessità di tutelare la circolazione stradale e gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta; di prevenire l'innescarsi di possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

**VISTE**, inoltre, le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade, le vie e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane, aree extraurbane, zone rurali e produttive):

- 1) di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- 2) di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;
- 3) di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia;
- 4) di rimuovere gli alberi, le siepi ed ogni altra specie arborea piantumata a distanza non regolamentare dalle strade comunali urbane ed extraurbane.

### **AVVISA**





Le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2020, entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza;

I trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, da €. 148,00 ad e. 594,00, previsto dal D.lgs.30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.(Codice della Strada);

Sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio, con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore;

L'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, verranno applicate nei modi e termini di legge;

La presente ordinanza resta in vigore dalla data del 19/05/2020 e fino al 31/10/2020, salvo contrario avviso;

Gli Agenti del Servizio di Polizia Municipale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

inoltre, che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, riportata sul sito informatico dell'Ente e divulgata su tutto il territorio comunale oltre ad essere trasmessa, per quanto di competenza:

all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Caserta;

ai Vigili Urbani ;

al locale Comando Stazione Carabinieri;

al Presidente della Provincia;

al Responsabile Settore Viabilità della provincia di Caserta;

al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Grazzanise;



Contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al T.A.R. Campania sez. Napoli, entro 60 giorni; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VICE PREFETTO

Dr. Aldo Aldi

